

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 154^a - 154. SITZUNG
23 - 3 - 1960

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 143:
« Proroga al 30 aprile 1960 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960 »

Pag. 5

Deliberazione concernente la proroga al 30 aprile 1960 del termine stabilito con la deliberazione del 2 febbraio 1960 per l'esercizio provvisorio del bilancio del Consiglio Regionale relativo all'anno finanziario 1960 (n. 147)

Pag. 6

Disegno di legge n. 123:
« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1960 »

Pag. 7

Gesetzentwurf Nr. 143:
« Verlängerung der vorläufigen Haushaltsgebarung der Region für das Finanzjahr 1960 bis zum 30. April 1960 »

Seite 5

Beschluss betreffend die Verlängerung der mit Beschluss vom 2. Februar 1960 festgesetzten Frist für die vorläufige Haushaltsgebarung des Regionalrates für das Finanzjahr 1960 bis zum 30. April 1960 (Nr. 147)

Seite 6

Gesetzentwurf Nr. 123:
« Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben der Region Trentino-Tiroler Etschland für das Finanzjahr 1960 »

Seite 7



Presidente: *dottor Silvio Magnago*

Vicepresidente: *dottor Remo Albertini*

Ore 15.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 22 marzo 1960.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

NARDIN (P.C.I.): Un'osservazione, Presidente: ad un bel momento nel verbale si parla di 46 voti, in merito alla proposta di Arbanasich. Eravamo in 45, perchè tre erano via, e precisamente il cons. Mitolo, Scotoni e Plaikner, per cui bisogna correggere « 20 e 26 » in « 20 e 25 ».

PRESIDENTE: C'è scritto: « L'Assemblea decide di accogliere la richiesta del cons. Arbanasich con 26 voti favorevoli e 10 contrari », gli altri erano astenuti. Invece i votanti sono stati 45.

È stato presentato, a firma dei cons. Arbanasich, Bondi, Paris, Raffaelli e Vinante, il seguente disegno di legge: « Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi ». Ora qui si chiede ai sensi dell'art. 97 del regolamento, la procedura d'urgenza. Qui c'è scritto: « I disegni di legge appena pervenuti al Presidente del Consiglio sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla Commissione competente di cui all'art. 37 e a tutti i Consiglieri.

Il Presidente ne dà comunicazione alla prossima seduta del Consiglio a termini dell'art. 54, lettera b), del presente Regolamento.

In detta seduta la Giunta o il Consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che questi voti la procedura d'urgenza; il Consiglio delibererà immediatamente sulla richiesta.

Qualora tale richiesta sia fatta dalla Giunta o dal Consigliere proponente in tempo in cui sia chiusa la sessione, il Presidente decide in merito dopo aver sentito il parere del Collegio dei Capi-gruppo », e il successivo art. 98: « Nel caso in cui il disegno di legge sia dichiarato urgente, il termine stabilito dall'art. 39 è ridotto a metà ».

L'art. 39 dice: « I disegni di legge regionali, i progetti di legge-voto ed i voti sono presentati alla Presidenza del Consiglio e da questa inviati entro 15 giorni ai Consiglieri, alla competente Commissione legislativa che si riunisce per iniziarne l'esame entro i successivi 10 giorni, nonchè alla Giunta Regionale »; poi dice l'art. 40: « Il Presidente della Commissione presenterà alla Presidenza del Consiglio le relazioni sui progetti di legge pervenute entro 40 giorni dalla data di ricezione delle stesse, salvo quanto previsto dall'art. 98 ». Siccome qui si chiede di sottoporre al Consiglio la procedura d'urgenza a sensi dell'art. 97, per cui i termini previsti per i disegni di legge sarebbero ridotti a metà, io devo sottoporre questa richiesta al Consiglio. Chi chiede la parola? La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Naturalmente non abbiamo nessuna nozione di questo disegno, non sappiamo neanche che cosa esso ponga, quali problemi finanziari ed organizzativi ponga da risolvere; e quindi mentre mi pare che, forse dato l'andamento dei lavori del Consiglio, dato che la cosa può comunque essere posta all'ordine del giorno fra non molto se la commissione si riunisce, forse la grande urgenza non c'è e penso

che comunque prima di decidere bisognerebbe che i proponenti esponessero le reali ragioni di urgenza, altrimenti non abbiamo elementi nè per poter dire di sì nè per poter dire di no.

PRESIDENTE: Il disegno di legge è stato presentato ieri. Qui dice che nella seduta successiva si può chiedere la procedura d'urgenza, non che sia ammesso all'ordine del giorno, la procedura di urgenza per l'iter legislativo in Commissione ecc. La parola al cons. Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): Purtroppo la procedura indicata dal regolamento per la richiesta della dichiarazione d'urgenza ha, come già in altri casi, creato questa situazione, che cioè, inviato il disegno di legge alla Presidenza del Consiglio, il Presidente a mente del regolamento è tenuto a darne comunicazione ed in quella occasione richiedere che il Consiglio si pronunci sulla procedura d'urgenza, e d'altra parte la deve richiedere nel momento in cui il Consigliere proponente la presenta alla Presidenza del Consiglio. Ora è chiaro che il disegno di legge non è stato ancora diffuso, distribuito ai Consiglieri, per cui la pronuncia è una pronuncia che avviene o sull'esposizione che i proponenti fanno circa le ragioni per le quali hanno chiesto la procedura d'urgenza, oppure così un atto di fiducia che viene fatto dal Consiglio nei confronti di un testo di legge, forse in omaggio alla materia che il progetto di legge tratta. Ricordo però che un'altra volta, di fronte ad analoga proposta del mio gruppo, non fu fatta questa procedura; la commissione si trovò a dover stralciare dalla legge la parte che riguardava la richiesta di procedura di urgenza, perchè il Consiglio a mente del regolamento, non si era pronunciato. Quindi vede il Presidente della Giunta che la questione è messa in termini tali che purtroppo la prassi instaurata nel Consiglio è questa.

Per entrare poi in merito alle ragioni che ci hanno consigliato la procedura d'urgenza, devo osservare che questo disegno di legge prevede un'integrazione dell'assistenza prevista per queste malattie professionali, silicosi ed asbestosi, che sono protette attraverso la legge per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, settore

nel quale noi abbiamo solo delle funzioni integrative e non delle facoltà primarie; noi abbiamo presentato questo disegno di legge perchè le disposizioni nazionali prevedono dei termini sia per la concessione dell'assistenza sia per l'istruzione delle pratiche, sia anche quando si tratta dei superstiti per la richiesta del trasferimento della pensione dal titolare del diritto al superstite. In queste procedure avviene che molti degli aventi diritto a quell'assistenza, vengono per questa ragione a perdere il diritto all'assistenza, tanto che anche nella provincia circa il 39% degli ammalati di silicosi sono assistiti anche in parte se non raggiungono la percentuale minima di inabilità al lavoro, ma in parte non vengono assistiti perchè incorrono in decadenze di carattere procedurale e di carattere amministrativo. D'altra parte la stessa misura delle rendite ha un limite perchè, trascorsi 15 anni dall'applicazione delle disposizioni dello Stato, non può essere chiesta la revisione della rendita, anche se nel momento in cui sono scaduti i 15 anni la invalidità era pari al 30% e successivamente arrivi al 90% causando una totale impossibilità di ricupero dell'ammalato. È da tener presente che queste malattie sono quelle che hanno, su tutte le malattie professionali, la maggiore incidenza di casi di morte, il che sta a significare — del resto le statistiche danno una denuncia della gravescenza di questo male, che è incurabile a detta degli stessi tecnici che l'assistono — si verifica quindi la opportunità che la Regione assuma, come hanno fatto le altre Regioni a statuto speciale, assuma una precisa azione di tutela integrativa delle disposizioni dello Stato in questo settore. Siccome siamo in discussione del bilancio — ecco la ragione dell'urgenza e pensiamo che non sarebbe male che la stessa Giunta tenesse conto anche di questa esigenza — la procedura d'urgenza consentirebbe, speriamo, nelle more della discussione del bilancio, di arrivare forse all'esame in commissione e quindi al suo inserimento nel bilancio su condizioni più obiettivamente valutate di quanto non possa farsi con il bilancio ancora all'inizio della discussione.

Questi i motivi per i quali abbiamo richiesto la procedura d'urgenza.

Vi sono persone che arrivano al massimo grado di gravità di questo male senza avere diritto ad

alcuna assistenza da parte dello Stato a causa delle condizioni vincolanti di talune norme dello Stato. Siamo la quinta regione per numero assoluto di casi e la seconda in percentuale, siamo secondi soltanto alla Sardegna; in tutte le altre regioni d'Italia la situazione è meno grave che da noi. Ecco una ragione sostanziale per introdurre con urgenza questa forma integrativa di assistenza nella nostra legislazione regionale.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): A me pare che i motivi esposti attribuiscono alla materia realmente un carattere di urgenza. Devo però escludere, cons. Arbanasich, che si possa arrivare ad avere il titolo per l'inserimento di un capitolo in questo bilancio, perchè qualunque velocità potesse raggiungere l'iter di questa legge c'è per lo meno quel mese di tempo per la sua promulgazione che impedirà di tenerne conto in questo bilancio. In ogni caso è da sperare, anzi è da prevedere, che una nota di variazione al bilancio non si faccia poi attendere molto, quando avremo potuto fare quell'esame, che oggi è impossibile, e convincerci dell'opportunità dell'iniziativa e valutarne la sua portata finanziaria; se questa portata finanziaria è sopportabile, come spero, con i mezzi che avremo a disposizione, potremo allora provvedere in sede di nota di variazione. Quindi per la Giunta nessuna difficoltà per la procedura d'urgenza, ma con questi chiarimenti e con la riserva di pronunciarsi nel merito dopo aver potuto studiare la questione.

PRESIDENTE: Comunque il regolamento dice «... il Consiglio delibererà immediatamente sulla richiesta», per cui dobbiamo adesso passare alla votazione. Chi è d'accordo con la procedura d'urgenza richiesta dai presentatori della legge per quanto concerne il disegno di legge che ho già indicato prego alzi la mano. È approvata a maggioranza con 7 astenuti la procedura d'urgenza.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per un richiamo al regolamento. Mi pare che l'art. 97, ferma restando la deliberazione che abbiamo presa, per la quale nel merito non abbiamo nessuna difficoltà, l'art. 97 suggeriva una diversa procedura e dobbiamo sforzarci di fare di questo regolamento

l'uso più esatto possibile; dice l'art. 97: « I disegni di legge, appena pervenuti al Presidente del Consiglio, sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla commissione competente, di cui all'art. 37, e a tutti i Consiglieri. Il Presidente ne dà comunicazione alla prossima seduta del Consiglio a termini dell'art. 54, lettera b), del regolamento. In detta seduta la Giunta o il Consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che questi voti la procedura d'urgenza; il Consiglio delibererà immediatamente sulla richiesta ». Cioè, *dopo l'invio alla Commissione ed a tutti i Consiglieri*, i Consiglieri proponenti o la Giunta possono chiedere la procedura d'urgenza, la quale cosa sembra più logica, per consentire appunto una presa di conoscenza del testo su cui si tratta di deliberare l'urgenza.

PRESIDENTE: Comunque il disegno non è arrivato oggi, ma ieri nel pomeriggio.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo - D.C.): Lei non lo ha mandato prima; lo mandi e poi si vedrà.

PRESIDENTE: Adesso lo mando. Ora trattiamo, come già detto ieri, prima di iniziare la discussione articolata dei capitoli del bilancio, **disegno di legge n. 143: « Proroga al 30 aprile 1960 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960 »**; poi analoga delibera, non in forma di legge, per il Consiglio regionale. Qui c'è la relazione della Giunta a firma del Presidente della Giunta. La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): (*legge la relazione della Giunta*).

PRESIDENTE: La relazione della commissione non c'è in quanto ha deliberato all'unanimità questo provvedimento, a quanto mi risulta; perciò non c'è relazione. Il Presidente della commissione dovrebbe fare una relazione orale.

PARIS (P.S.I.): Non c'è, c'è il Vicepresidente.

DIETL (S.V.P.): Ja, die Finanzkommission hat gestern den Gesetzentwurf betreffend die provisorische Haushaltsverlängerung bis 30. April behandelt und ihn einstimmig genehmigt, weshalb von der Abfassung eines schriftlichen Vorlageberichtes Abstand genommen wurde.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno; è chiusa la discussione generale. Chi è d'accordo di passare alla discussione articolata prego alzi la mano. È approvata con uno astenuto e uno contrario.

Art. 1

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960, già autorizzato fino al 31 marzo 1960 con la legge regionale 13 febbraio 1960, n. 5, è ulteriormente consentito fino al 30 aprile 1960, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge già presentati al Consiglio regionale.

È posto ai voti l'art. 1: approvato con due astenuti.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° aprile 1960.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto ai voti l'art. 2: approvato con un astenuto.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno, la discussione è chiusa, prego distribuire le schede. Si vota per Provincia.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Provincia di Bolzano: 16 sì, 1 no, 3 schede bianche;

Provincia di Trento: 19 favorevoli, 1 contrario, una scheda nulla.

Il disegno di legge è approvato.

Adesso c'è la delibera da prendere su proposta dell'Ufficio di Presidenza: « *Proroga al 30 aprile 1960 del termine stabilito con la deliberazione del 2 febbraio 1960, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Consiglio regionale relativo all'anno finanziario 1960* ». (n. 147).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 22 marzo 1960;

Visto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1960, predisposto dal Presidente del Consiglio e presentato al Consiglio;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale d.d. 2 febbraio 1960, con la quale veniva approvato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 marzo 1960;

Constatato che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960 del Consiglio regionale non è stato approvato entro il termine previsto;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale;

Udita la relazione del Presidente;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

— *di proporre al Consiglio regionale di autorizzare il Presidente del Consiglio stesso ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato e non oltre il 30 aprile 1960, il bilancio per l'anno finanziario 1960 secondo il progetto presentato al Consiglio regionale.*

Dice la delibera:

IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del 23 marzo 1960

Visto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1960, predisposto dal Presidente del Consiglio regionale e presentato al Consiglio;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 22 marzo 1960, che propone la proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per il periodo di un altro mese secondo il progetto già presentato al Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale; a maggioranza di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a :

— *Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato e non oltre il 30 aprile 1960, il bilancio per l'anno finanziario 1960, secondo il progetto già presentato al Consiglio regionale.*

Chi chiede la parola? Nessuno; chi è d'accordo con questa delibera prego alzi la mano. Approvata a maggioranza, con il contrario, la proroga dell'esercizio provvisorio fino al 30 aprile 1960 del Consiglio regionale.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Albertini).

PRESIDENTE: Continua la discussione sul disegno di legge n. 123:

« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino - Alto Adige per l'esercizio finanziario 1960 ».

ENTRATA ORDINARIA

Cap. 1: Redditi dei terreni, dei fabbricati, dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e dei beni mobili. L. 13.700.000

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe in meiner Rede in der Generaldebatte die Frage der sogenannten allgemeinen Einnahmensteuer berührt. In der Entgegnung des Präsidenten des Regionalausschusses wurde mir diesbezüglich keine Antwort zuteil. Auch der Finanzassessor hat mich keiner einschlägigen Antwort gewürdigt. Im Bericht des Finanzassessors heißt es auf Seite 23 des italienischen Textes: « Dato il limite massimo raggiunto dalla percentuale sul gettito delle imposte e tasse sugli affari e la scarsa rilevanza della percentuale sui proventi del lotto, è evidente che nelle trattative annuali con il Governo la discussione verte

in pratica solo sulla percentuale da attribuire alla Regione sul gettito del monopolio tabacchi ».

PRESIDENTE: Scusi, cons. Benedikter, non siamo in argomento, perchè qui si parla di « Redditi dei terreni, dei fabbricati, dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e dei beni mobili »; io desidero che si tenga all'argomento. Non siamo più in discussione generale.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Ne parli all'art. 60!

PRESIDENTE: Ne può parlare all'art. 60. Chi chiede la parola sull'argomento? Nessuno? Il cons. Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): Voglio prendere la parola sull'art. 1 perchè devo fare anche una questione di ordine procedurale, e quindi penso che la posso fare solo in questo caso.

PRESIDENTE: È una questione di regolamento?

ARBANASICH (P.S.I.): Sì, è una questione di regolamento.

PRESIDENTE: Sentiamo la questione di regolamento, ha la parola.

ARBANASICH (P.S.I.): Una questione di regolamento che vale per l'art. 1 come per tutti gli altri articoli, in quanto ieri è stata richiesta una interpretazione, alla quale però non è stata data risposta nè dalla Presidenza della Giunta nè dalla Presidenza del Consiglio. La domanda era questa, e voi capite che ha un'importanza per noi che abbiamo sostenuto la necessità di condurre lo esame di merito del bilancio ed abbiamo voluto giustificare questa nostra posizione; proprio perchè noi vogliamo fare l'esame di merito del bilancio e l'esame di merito può comportare delle variazioni, variazioni nei titoli di entrata, variazioni nei titoli di spesa, posto che alla fine ci sarà una votazione finale sul bilancio, e la votazione finale sul bilancio potrebbe dare un esito negativo nel senso che la maggioranza del Consiglio potrebbe respin-

gere il bilancio, e la domanda che è stata posta è questa: quale è il testo del bilancio che viene trasmesso per l'approvazione in sede di Ministero? E io aggiungo un'altra domanda: quale è l'organo della Regione che trasmette il bilancio al Ministero per la sua approvazione? A mio modo di vedere ...

PRESIDENTE: Non è in argomento.

ARBANASICH (P.S.I.): Perché non sono in argomento?

PRESIDENTE: Perché si parla di redditi di terreni e fabbricati! ...

ARBANASICH (P.S.I.): Se io non sono d'accordo su questo stanziamento, lei permette che chieda: che esito avrà la mia osservazione all'art. 1, che potrebbe modificare lo stanziamento? che esito avrà secondo l'una o l'altra interpretazione? Lei può rispondere a questa domanda come Presidente del Consiglio?

PRESIDENTE: Questa non è una domanda pertinente. Lei dice che vota contro o modifica, e allora propone una modifica, perché se non propone una modifica non sorge il tema. Se lei propone una modifica allora lei può porre il tema se questa modifica sarà valida o meno quando fosse accolta.

ARBANASICH (P.S.I.): Potrei dire che propongo la modifica se so che la mia modifica può essere comunque presa in considerazione, perché lei mi dice prima che le mie eventuali variazioni al bilancio non saranno prese in considerazione, perché, comunque mi esprima, andrà l'altro testo, e allora è inutile che faccia delle osservazioni agli articoli.

KESSLER (D.C.): Bisogna vedere se viene approvata o meno.

ARBANASICH (P.S.I.): Questo non posso sapere in questo momento.

PRESIDENTE: Ho capito che questione lei vuole porre.

Lei pone una questione generale che è stata posta in sede di discussione generale, alla quale la Giunta non ha risposto, nè è obbligata perchè sulle domande si può rispondere e non rispondere.

È una questione importante ma non so se possiamo porla in questo momento. Lei dice: la questione però è pregiudiziale ai fini del nostro atteggiamento delle eventuali proposte, cioè se ci sono delle proposte fatte dal Consiglio e deliberate dal Consiglio queste sono valide ai fini di modificare gli stati di previsione presentati dalla Giunta, e sono parte integrante del documento che va trasmesso, sia che esso sia approvato o che non sia approvato. È una questione di indole regolamentare, possiamo essere d'accordo che sia una questione di regolamento questa che attiene alla procedura della trasmissione degli atti al Ministero. Se siete d'accordo possiamo anche aprire questa questione, ritengo che potrebbe essere ritenuta una questione di regolamento, o per lo meno di interpretazione dell'art. 73, perchè il nostro regolamento al riguardo non dice nulla. Io domanderei al Consiglio prima di porre la questione.

ARBANASICH (P.S.I.): Vorrei rettificare ed integrare un po' la sua domanda: quale organo trasmetterà il bilancio?

PRESIDENTE: Va bene, se vogliamo fare una questione di regolamento di questo genere e risolverla possiamo anche discutere. Allora facciamo una questione di questo genere. La questione è molto complessa e non saprei in questo momento come orientare la Presidenza, vorrei anche sentire il Presidente del Consiglio che in questo momento non c'è, non saprei neanche quale è il suo parere.

ARBANASICH (P.S.I.): Posso parlare in merito adesso?

PRESIDENTE: Vogliamo porre questa questione di regolamento? siete d'accordo? In fondo è legittima la richiesta di conoscere se eventuali modificazioni del Consiglio sono idonee a modificare lo stato di previsione proposto dalla Giunta. È vero che gli stati di previsione sono della Giunta, il Consiglio approva il disegno di legge con il quale si approvano gli stati di previsione, per cui si potrebbe

dedurre che se domani il bilancio venisse respinto restano in vigore gli stati di previsione della Giunta e sono quelli che vanno trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'Interno.

Badate che è un'opinione personale che esprimo qui secondo il mio modesto avviso. Se domani invece il Consiglio approva una modificazione e poi approva il bilancio non essendoci più l'intervento del Ministro dell'Interno ma essendo una legge che ha una procedura normale, penso che allora evidentemente gli stati di previsione che verranno approvati e promulgati sono quelli che sono stati approvati dal Consiglio. Comunque apriamo la discussione su questa questione di regolamento, che è questione di interpretazione.

KESSLER (D.C.): Dello Statuto e non del regolamento; questa non è questione di regolamento!

PRESIDENTE: Va bene, sia di Statuto o di regolamento è una questione che possiamo trattare. La parola al cons. Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): Solo per rompere il ghiaccio perchè non mi perito di essere l'interprete dello Statuto nè del regolamento; però bisogna subito dire che nè il regolamento, nè lo Statuto prevedono il caso. Lo Statuto dice quale è la procedura per l'approvazione del bilancio della Regione: « Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'Interno ». Non dice quale organo della Regione provvede alla trasmissione degli atti. D'altra parte credo che il Consiglio deve sapere in precedenza se il bilancio è stato approvato o se il bilancio non è stato approvato, per cui ci vuole l'interprete della votazione del Consiglio.

Credo che nessuno possa discutere che l'interprete della votazione del Consiglio è l'Ufficio di Presidenza, che è anche quello che trasmette per l'approvazione al Governo gli atti legislativi della Regione e non trasmette quelli non approvati, evidentemente, perchè quelli non approvati deca-

dono e per sei mesi non si possono ripresentare progetti di legge sulla stessa materia. Però c'è una eccezione; l'eccezione è data dalla speciale procedura dell'art. 73, per cui anche se il Consiglio non approva li approva il Ministro. A mio modo di vedere questo non diminuisce il compito della Presidenza che è quello di trasmettere in sede centrale i provvedimenti approvati in tutti i casi, che si tratti di leggi normali, non approvati quando si tratta dell'eccezione prevista dallo Statuto all'art. 73, bilancio regionale, per il quale è prevista una speciale votazione e procedura. D'altra parte è interessante che questa discussione, se è da fare, la si faccia prima e non dopo, perchè dopo può essere viziata dal risultato della votazione finale, prima invece risolve un problema di coscienza per tutto il Consiglio.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questa questione? È soltanto di trasmissione, non mi pare tanto importante, cioè dell'organo che trasmette.

ARBANASICH (P.S.I.): Ormai non può mica trasmettere...

PRESIDENTE: Se il Consiglio respinge il bilancio, evidentemente lo trasmettiamo alla Giunta, dicendo: il tuo disegno di legge e il tuo stato di previsione non hanno ottenuto la approvazione di questo Consiglio. In un caso abbiamo trasmesso noi, mi ricordo come Presidente del Consiglio, al Ministro, dicendo: « in esecuzione dell'art. 73 dello Statuto le comunico che il disegno di legge « Stati di previsione della Giunta » non ha ottenuto la particolare approvazione prevista dall'art. 73 dello Statuto e si inoltra per gli adempimenti di legge a codesto Ministero ».

BRUGGER (S.V.P.): Wenn ein Gesetz wie das Haushaltsgesetz abgelehnt wird, weil es die Mehrheit einer Provinz nicht erhält, dann ist meiner Meinung nach nicht mehr der Präsident des Regionalrates berufen, diesen Haushaltsentwurf an das Innenministerium weiterzureichen, sondern diese Aufgabe fällt auf Grund des Art. 73 dem Regionalausschuß zu. Dabei ist meiner Meinung nach

die wesentliche Frage die: Wenn der Regionalaus- schuß auf Grund des Art. 73 den Haushaltsent- wurf nach seiner Ablehnung an den Innenminister schickt, welchen Entwurf schickt er nach Rom? Den Haushaltsvoranschlag, wie ihn der Ausschuß dem Regionalrat vorgelegt hat oder denjenigen, der aus der Diskussion im Regionalrat hervorge- gangen ist, mit den Änderungen, die in der Spe- zialdebatte angenommen wurden? Für mich ist es wesentlich zu wissen, welchen dieser beiden Ent- würfe der Regionalratspräsident an den Innenmi- nister schickt. Nach der bisherigen Erfahrung — denn es ist ja schon vorgekommen, daß ein Regio- nalhaushalt in der Endbestimmung abgelehnt wur- de — wurde der Regionalhaushalt vom Innenmi- nister so genehmigt, wie er aus der Diskussion des Regionalrates hervorgegangen ist und nicht in der ursprünglichen Form, in der der Regionalaus- schuß ihn dem Regionalrat vorgelegt hat. Ich glaube, daß in der jetzigen Phase der Diskussion eine entspre- chende Klarstellung notwendig wäre.

PRESIDENTE: Per la cronaca voglio avver- tire che finora abbiamo sempre trasmesso noi come Presidenza del Consiglio il testo, anche in caso che non fosse approvato e lo abbiamo trasmesso noi con le modifiche approvate dal Consiglio. Possiamo aver sbagliato finora, ma si è sempre fatto così. Abbia- mo sempre trasmesso noi gli atti di previsione con le modifiche del Consiglio.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Adesso perchè si vuole modificare?

PRESIDENTE: Non è detto che si modifichi, ho posto la questione. Chi chiede la parola? Il dr. Scotoni.

SCOTONI (P.S.I.): A me sembra che vera- mente la questione non abbia senso, non dovrebbe porsi come del resto è avvenuto anche per il pas- sato. La Giunta predispose un bilancio, questo bi- lancio viene discusso, votato capitolo per capitolo, nei singoli articoli della legge e infine sottoposto ad una votazione particolare finale. Dice l'art. 73: « Se tale maggioranza non si forma » — su quel certo bilancio, evidentemente — « l'approvazione

stessa » — sarà sempre su quello stesso bilancio — « è data dal Ministero dell'Interno ».

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Il Pre- sidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): L'al- tro giorno nello svolgere il mio intervento conclu- sivo ed affrontando il tema della portata dell'art. 73 sapevo che avrei solo esposto una parte di quel- le che sono le considerazioni e le deduzioni che si devono fare in ordine a quella norma. Era la parte sulla quale è nata particolarmente la polemica, ma vi devo dire che avendo esaminato quel testo, e non da oggi, io sono convinto che ciò che abbiamo visto in quel testo normalmente è solo una minima parte di quello che avremmo dovuto vedere e sono convinto che i sistemi che abbiamo adottato fin qui sono stati sbagliati e vi dico il perchè. Se lo guar- date bene quell'art. 73 vi accorgete che esso pre- vede due momenti assolutamente differenziati l'uno dall'altro. Il primo momento intercede fra la Giun- ta ed il Consiglio, come avverrebbe per l'emanazio- ne di una legge normale. Il bilancio non è una leg- ge normale, non è una legge sostanziale, come mi insegnate, ma è una legge in senso formale. In quel primo tempo le possibilità sono due: o i due Con- sigli provinciali, che sono fatti rivivere nel Consi- glio Regionale per la votazione del bilancio, per le ragioni che abbiamo illustrato e che credo siano valide, o i due Consigli provinciali approvano quel bilancio, ed allora si perfeziona l'atto in forma legi- slativa ed il bilancio assume rilevanza e natura le- gislativa formale; o non li approva in quella tale forma, ed il rapporto fra la Giunta ed il Consiglio è finito e si inizia un secondo tempo, nel quale il rapporto intercede fra la Giunta ed il Ministro del- l'Interno. La Giunta è statutariamente l'unico or- gano che abbia potere di iniziativa in questa mate- ria in base all'art. 73. I bilanci infatti devono es- sere predisposti dalla Giunta, sono atto di Giunta. In questo secondo tempo, che non può svilupparsi se non quando è venuta meno la possibilità di dare al bilancio la forma di una legge formale, l'atto che interviene è un decreto del Ministro. Non siamo più in fase legislativa, ma in fase amministrativa, e il rapporto intercede fra la Giunta ed il Ministro, e

l'atto che approva il bilancio è un atto amministrativo.

Ecco che *giustamente* è stato ritenuto che quell'atto non va promulgato; fa parte di quegli atti amministrativi aventi valore di legge, di cui parla l'articolo che ci consente l'impugnazione nei confronti dei provvedimenti emendati dallo Stato. Stando così le cose, signori, la mia personale opinione è che se il Consiglio non approva il bilancio con le forme dell'art. 73, resta valido il bilancio predisposto dalla Giunta, e quel bilancio la Giunta manda al Ministro, ed il Ministro può approvarlo o non approvarlo. Sarei in grado di sviluppare anche più a lungo le argomentazioni relative, soprattutto per mettere in evidenza, se credete, alcune incongruenze in cui siamo caduti involontariamente lungo tutta la prassi dei 10 anni, ma penso che basti questo. Questo — che ho detto — per me è chiarissimo. Naturalmente sono di quelle cose nelle quali la certezza matematica la si raggiunge solo quando si è fatta la verifica costituzionale della norma, ma ad ogni modo il mio parere è che quanto ho detto sia assolutamente logico nel sistema. Guardate che questo risponde anche ad una concezione fondamentale nella vita dello Stato e irrefutabile da parte degli organi dello Stato. Un giorno, leggendo un articolo che mi era stato segnalato, apparso sul « Corriere della Sera », del dr. Franco Bozzini, un illustre magistrato della Corte dei Conti, mi imbattei nella seguente considerazione che veniva fatta a proposito della situazione siciliana, una situazione andata in crisi per la mancanza di approvazione del bilancio, prorogatasi oltre i termini degli esercizi provvisori. In quel tale articolo Franco Bozzini diceva ad un certo punto « ma in sostanza la Regione ha rimediato con degli espedienti tipo sospeso di cassa e in altro modo, ma il governo avrebbe potuto intervenire e sostituirsi approvando il bilancio ».

Dico nei confronti della Regione siciliana, la quale non ha un articolo 73, come sapete. Allora, trovandomi a Roma, mi misi in contatto con questo autore e gli telefonai, una lunga telefonata dicendo: io credo di aver capito quale era il motivo per cui lei è giunto alla conclusione esposta, — seppure in forma del tutto sintetica, in quel suo articolo; — secondo me, lei ha ragionato così, mi di-

ca se corrisponde o non corrisponde al vero: lei ha considerato la Regione, pur dotata di autonomia, come ente territoriale dello Stato, articolazione dello Stato. Lo Stato ha un motivo costituzionalmente rilevante di vedere assicurato il funzionamento delle regioni. Ciò è insito nella concezione dell'ordinamento giuridico fondamentale dello Stato, e vale alla stessa stregua per i comuni, per le province e per le regioni. Nella legge comunale e provinciale è stabilito esplicitamente che se per una ragione qualsiasi la Provincia o il Comune viene ad essere privato del bilancio, viene incaricato un commissario che lo fa, e il Prefetto lo rende esecutivo, appunto perchè nella concezione giuridica fondamentale della vita amministrativa lo Stato sa di non poter abbandonare gli enti locali all'anarchia. Questo principio è valido anche per le Regioni, l'autonomia, anche legislativa, delle quali non le costituisce come Stati nello Stato; le pone invece in posizione di subordinazione agli interessi generali amministrativi della vita pubblica nei confronti dello Stato, questo sicuramente. Ecco perchè Franco Bozzini faceva quella sua affermazione, egli mi ha risposto: « sì, ho ragionato così », e mi citò anche lì per lì il relativo articolo della legge comunale e provinciale sulla quale aveva argomentato, pur dicendo che il tema: « io l'ho visto in quel modo, mi rendo conto che esso andrebbe approfondito, sviluppato molto di più di quanto non abbia fatto », e così via. Devo aggiungere che noi questa questione, pur senza mai sottoporla ad una indagine risolutiva, l'abbiamo intravvista e nei confronti della Presidenza del Consiglio abbiamo fatto presente che quando il Consiglio respinge il bilancio, quel bilancio viene respinto alla Giunta e che è la Giunta regionale che deve interessarsi degli ulteriori sviluppi nei confronti del Ministro dell'Interno, cosa che del resto avvenne. Infatti i relativi chiarimenti e i relativi contatti con il Ministro dell'Interno, nelle situazioni in cui ci siamo trovati in passato, sono stati condotti da me e dall'Assessore alle finanze e al patrimonio, e posso anche dirvi che questa è senz'altro anche la tesi del Ministro dell'Interno, cioè che in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, gli interventi ulteriori siano da svolgersi esclusivamente fra la Giunta e il Ministro dell'Interno, e che il decreto del Mi-

nistro che approva il bilancio è un atto amministrativo avente valore di legge che viene emanato anche con valutazione politica. Ecco dunque che quanto ha intuito il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Regionale, se ho capito bene il suo pensiero, mi pare esatto. La situazione in cui ci troviamo è questa: o il Consiglio approva il bilancio e con esso approva le variazioni eventualmente introdotte lungo l'esame dei singoli articoli, o non approva il bilancio e tutto ritorna a zero, perchè evidentemente non si pone in essere alcun atto avente rilevanza legislativa. Le votazioni di singoli capitoli sono votazioni provvisorie e parziali che sono subordinate alla votazione finale. La votazione finale negativa annulla tutte le altre votazioni provvisorie e parziali che cessano di esistere quando il Consiglio non ha approvato il bilancio secondo le norme dell'art. 73. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio esiste solo il bilancio elaborato dalla Giunta, e questo ha giuridica rilevanza perchè, stabilisce l'art. 73, il bilancio è predisposto dalla Giunta regionale, ed è su questo documento che deve essere invitato il Ministro a pronunciarsi, sia pure dandogli atto di tutte le eventuali discussioni che sono intervenute in Consiglio. Ecco su per giù il mio parere. Potrebbe essere conseguita la certezza della piena corrispondenza della tesi che ho illustrata al precetto legislativo anche attraverso qualche consulenza, se credete; penso che sia meglio che in questa materia, come nella materia che abbiamo ieri deliberato intervenga una pronuncia della Corte costituzionale ad un certo momento. Lo potremmo fare noi o voi, anche quest'anno se credete.

PUPP (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): Nach dem, was der Herr Präsident Odorizzi hier vorgebracht hat, ist es eigentlich unnötig, eine Diskussion der Bilanz Artikel für Artikel durchzuführen, da ja eine Provinz den Haushalt voraussichtlich ablehnen wird und daher auch eventuelle Änderungen, die vom Regionalrat genehmigt werden sollten, am Ende nicht in Betracht gezogen werden, da der Voranschlag des Ausschusses dem Minister zugeschickt wird. Ich kann die Ansicht des Herrn Präsidenten Odorizzi nicht so ganz teilen, und zwar aus folgendem Grunde. Meiner Meinung

nach ist der Regionalrat selbst das höchste Organ, das über die Änderungen der Bilanz entscheidet, bei denen ich zwei Fälle unterscheiden möchte. Im ersten Fall, wenn ein Antrag auf Änderung eines Kapitels vom Rat gestellt und auch vom Regionalausschuß angenommen wurde, müßte der Regionalausschuß dieses abgeänderte Kapitel natürlich auf alle Fälle weiterleiten. Der zweite Fall ist der, daß der Ausschuß mit einer Abänderung nicht einverstanden ist; was dann? Meiner Meinung nach ist der Rat selbst das höchste Organ, das hier entscheidet. Wird das betreffende Kapitel von der Mehrheit des Rates angenommen, dann, glaube ich, müßte sich auch der Ausschuß daran halten, auch dann, wenn die Bilanz zum Schluß abgelehnt wird. Denn die Ablehnung der Bilanz erfolgt ja nicht vielleicht aus finanziellen oder wirtschaftlichen Gründen, oder weil man etwa mit dem einen oder anderen Kapitel nicht einverstanden ist, sondern hauptsächlich aus politischen Gründen, und deswegen, glaube ich, muß der Wille des Rates auch in diesem Falle gewahrt und die vom Rat abgeänderte Bilanz dem Minister zugeschickt werden.

PARIS (P.S.I.): Non posso dichiararmi d'accordo con quanto ha espresso il Presidente della Giunta. Già ieri ebbi una discussione che non ripeto perchè non è parlamentare ortodossamente, ma che cosa dice questo art. 73? « I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale ». Per l'art. 20, « Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli ecc. ecc. »; è quindi una competenza del Consiglio ed esclusivamente del Consiglio quella di approvare le leggi. Il Consiglio è il supremo organo della Regione, dal quale anche la Giunta viene eletta.

L'art. 40 dice: « Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi ». Ora, il bilancio viene approvato con una legge o no? Quindi competenza esclusiva del Consiglio, regolata però in questo caso da quanto dispone l'art. 73, il quale

art. 73 dice che i bilanci devono essere approvati con legge del Consiglio. Poi dice: « Per l'approvazione è necessario il voto della maggioranza ecc. ecc. Se tale maggioranza non si forma l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'Interno »; ma il Consiglio regionale, nella sua votazione finale, quella cioè della legge — e lei ha detto che la votazione finale assorbe tutte le altre —

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' l'unica valida!

PARIS (P.S.I.): E' l'unica valevole dice, però su quali stati di previsione vota? Su quelli non modificati se non ha apportato una sola modifica, su quelli modificati se ha apportato delle modifiche. Quale allora respinge? Su quali stati di previsione non si è formata la maggioranza? Su quelli del Consiglio, signori, non su quelli della Giunta!

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo - D.C.): Votate contro le vostre modifiche!

PARIS (P.S.I.): Questo non importa, perchè può darsi che un settore del Consiglio sia d'accordo nel modificare, ad esempio, le entrate, poi però un altro settore che aveva votato contro la modifica dell'entrata, modifica, con lo spostamento di alcuni consiglieri, le uscite, per cui la maggioranza è scontenta del risultato delle approvazioni, delle modifiche fatte dal Consiglio regionale e lo bocchia. Quando i bilanci vengono al Consiglio sono del Consiglio, quindi l'approvazione non è che non si abbia sugli stati di previsione approvati dalla Giunta ma sugli stati di previsione modificati attraverso gli emendamenti ecc. del Consiglio.

Quindi per me è chiaro che in mancanza di questa maggioranza, come dice lo Statuto, deve essere il Ministro che approva gli stati di previsione modificati dal Consiglio, perchè i primitivi, quelli della Giunta, non esistono più e la Giunta non può modificare quanto il Consiglio ha deciso, perchè non ha questo potere.

BRUGGER (S.V.P.): Aus den Darlegungen des Präsidenten des Regionalausschusses ergibt sich, dass der vom Regionalrat abgelehnte Haus-

halt kein formelles Gesetz mehr ist, sondern dass der Regionalhaushalt in dem Augenblick, in welchem er vom Regionalrat in der Endabstimmung abgelehnt wird, ein Verwaltungsakt reinsten Natur wird. Wenn es nun so ist, dass wir die Bilanz als einen Verwaltungsakt zurückbekommen, dass der Verwaltung des Regionalausschusses also ein Verwaltungsakt zugrundeliegt, dann frage ich mich, wieso dieser reine Verwaltungsakt durch ein Gesetz des Regionalrates, ein sogenanntes Bilanzänderungsgesetz, wieder geändert werden kann. Wenn der Regionalhaushalt auf Grund der Genehmigung des Innenministers ein Verwaltungsakt bleibt, müsste die Änderung dieses Verwaltungsaktes auch wiederum mit Verwaltungsakt erfolgen und damit würde sich dieser so genehmigte Haushalt eigentlich der Kontrolle des Regionalrates überhaupt entziehen. Nachdem wir aber nun diesen sogenannten Verwaltungsakt durch Gesetz abgeändert haben, muss diese vom Innenminister genehmigte Bilanz eher eine gewisse Verwandtschaft mit einer gesetzlichen Massnahme aufweisen als mit einem reinen Verwaltungsakt.

Auf Grund dieser Tatsache stehe ich auf dem Standpunkt, — was aus dem Art. 73 eigentlich nicht erhellt —, dass die Übersendung des abgelehnten Bilanzgesetzes durch das gesetzgebende Organ, also den Präsidenten des Regionalrates erfolgen müsste, denn es ist ganz und gar nicht klar, ob wir bei der durch den Innenminister genehmigten Bilanz einen reinen Verwaltungsakt vor uns haben oder doch ein Gesetz, das durch eine besondere Prozedur genehmigt wurde. Wäre sie ein reiner Verwaltungsakt, so wäre das Verwaltungsorgan, der Regionalausschuss und besonders auch der Innenminister berechtigt, Änderungen an diesem Verwaltungsakt vorzunehmen, ohne dass sie der Zustimmung des Regionalrates bedürften, und dies dürfte meiner Meinung nach nicht im Sinne des Art. 73 sein.

CORSINI (P.L.I.): E' difficile, sulla base di queste indicazioni che sono venute sia dai banchi della Giunta sia dagli altri settori del Consiglio, potersi pronunciare per l'accettazione così come sta o per respingere la tesi della Giunta stessa. Credo veramente che tutta la materia sia ancora in una

fase che ci si presenta per la prima volta forse in questa grave importanza come ci si presenta in questo momento, per cui noi andiamo, sia pure con buona volontà da parte di coloro che hanno la dote e la capacità di interpretare con sicurezza i disposti della legge, andiamo alla ricerca di quella che ci sembra la soluzione e l'interpretazione più confacente alla situazione generale e anche, diciamo pure la verità, riferita a questa situazione particolare, perchè sotto questa discussione, di questo momento, tutti sappiamo che si tratta, oltre che di una ricerca giuridica, anche di un atteggiamento che gli uni intendono prendere, gli altri non intendono prendere per motivi politici contingenti. Però io penso che non debba essere disdoro se perciò, non a titolo di giudizio o di espressione di una sentenza, ma a titolo di completamento di tutte le perplessità che il problema può suggerire, io pongo così ad alta voce alcune riflessioni che mi pare debbano essere poste. La prima è questa. Se noi accettassimo il sistema che ci è suggerito dal Presidente della Giunta regionale, dovremmo fare dentro di noi una riflessione di questo genere: chi avrebbe interesse a discutere il bilancio? Solo quel Consigliere o quei Consiglieri che abbiano già precedentemente deciso di approvarlo, perchè altrimenti sarebbe inutile cercare di portare delle modificazioni al bilancio stesso, se poi, si dice, queste modificazioni restano in vita solo se il bilancio resta approvato, altrimenti queste modificazioni decadono tutte completamente se il bilancio dovesse essere respinto. Mi pare che il buon senso ci debba dire immediatamente che è un sistema veramente contrario ad ogni e qualsiasi logica. Io vengo qui per discutere il bilancio e naturalmente l'approvazione o meno la do alla fine del bilancio stesso, così come sono intervenute attraverso le critiche le modificazioni a quei determinati articoli e titoli, capitoli, non evidentemente vengo qui inizialmente a dire: lo respingo o lo accetto.

E' una posizione di logica mi pare nella visione democratica e nei rapporti fra il Consiglio e la Giunta che deve essere indubbiamente posta.

In secondo luogo mi pare che la tesi del Presidente della Giunta abbia troppo accentuato quella che è la analogia fra il bilancio regionale e i bilanci degli altri enti locali tradizionali. Ora mi pare che qui debba essere fatta una distinzione fundamenta-

le, più che altro riconosciuta in questa sede, perchè credo che ne eravamo sempre convinti nel passato e che molti ne siano convinti ancora oggi, che il bilancio della Regione a Statuto autonomo, ad autonomia, è un bilancio sì che sotto certi aspetti come strumento contabile rassomiglia a quello che è il bilancio degli enti locali tradizionali, ma sotto altri aspetti è invece un bilancio che ha un'analogia sicura, indiscussa anche nella dottrina, così come mi permetterò poi di chiarire attraverso la lettura di una pagina di studio in argomento, ha una sicura precisa analogia con quello che è il bilancio dello Stato. Pertanto dire che si devono trovare le garanzie perchè il bilancio della Regione possa comunque essere varato indipendentemente dalla volontà del Consiglio, così come si fa per un bilancio comunale e per un bilancio delle Province a statuto, a legislazione normale, mi pare che sia, oltre che disconoscere questa fondamentale differenza che vi è fra i due tipi di bilanci, anche un deprimere notevolmente il significato dell'autonomia e il significato dell'organo legislativo autonomo che è il Consiglio regionale.

Dicevo a questo proposito che in questo studio — che può essere consultato, perchè è stato pubblicato nel 1958, abbastanza recente, in materia di bilanci regionali, sulla rivista « Finanza » — in questo studio si legge:

« Un parallelismo tra il bilancio dello Stato e i bilanci della regione scaturisce dal fatto che questi ultimi, a differenza degli enti locali tradizionali, sono stati dotati di una potestà legislativa che anteriormente all'introduzione dell'ordinamento regionale spettava unicamente allo Stato. Ne deriva così un accostamento del bilancio regionale al bilancio statale, per cui si applicano al primo i principi e le regole che vigono per il secondo. In particolare sembrano applicabili al bilancio regionale:

a) il significato di strumento politico-giuridico oltrechè di strumento contabile, in quanto il bilancio regionale racchiude il programma di azione politica che la Giunta regionale intende svolgere ecc.;

b) la deliberazione del bilancio conferisce alla Giunta regionale da un lato la facoltà e il dovere di gestire il bilancio per il perseguimento delle fi-

nalità fissate dallo Statuto, disciplinate dalla legislazione regionale, e limita nello stesso tempo la facoltà della Giunta, la quale non può superare i limiti fissati dallo stanziamento di bilancio ecc. ;

c) il significato politico del voto sul bilancio da parte del Consiglio regionale, per cui il voto favorevole obbliga la Giunta a seguire un dato indirizzo, mentre il voto contrario, con conseguente rifiuto del bilancio, costituisce manifestazione di sfiducia politica, che costringe la Giunta a dimettersi. Quest'ultima ipotesi si è verificata presso la Regione siciliana in sede di esame del bilancio dell'esercizio 1956-57, che venne respinto con 42 voti contrari, 38 favorevoli e 7 astenuti ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Le ha scritte Lodovico Ariosto queste cose?...

CORSINI (P.L.I.): Se vogliamo continuare in questa analogia dobbiamo ricordare che quando è stato respinto il bilancio della Regione siciliana non c'è stato alcun intervento dall'esterno, si è cercato di rifare il bilancio, si è cercato di farlo approvare dal Consiglio. Se l'intervento dall'esterno in base all'art. 73 esiste, è un intervento che è rivolto ad assicurare altre forme di garanzia, non è rivolto a porre la Giunta nella condizione di poter comunque, indipendentemente dalla volontà del Consiglio, operare con gli stati di previsione che essa stessa ha presentato.

Vorrei ancora aggiungere qualche cosa d'altro. Si riconosce che in analogia a quanto avviene per lo Stato debba essere riconosciuto ai Consiglieri regionali il potere di emendamento dei bilanci ad essi sottoposti, come conseguenza del loro potere di criticare l'operato dell'amministrazione regionale e di approvare l'indirizzo politico. Ora, signori colleghi, quale significato potrebbe avere questo potere di emendamenti dei bilanci sottoposti al Consiglio se una volta che, articolo per articolo, tale emendamento viene compiuto, alla fine essi dovessero essere tutti quanti nulli, perchè nella votazione finale in qualche modo non si è riusciti a varare il bilancio stesso?

C'è un altro elemento che vorrei sottoporre e poi ho concluso ; questo non più di natura giuridica, così come vogliono essere questi che ho preso mo-

destamente da questo studio, ma di natura politica e di rapporti democratici. È stato detto che una volta che il Consiglio ha respinto il bilancio il rapporto è: Giunta e Ministro dell'Interno. Ebbene, anche fosse così, anche dovesse essere così, anche dovessimo avere l'allontanamento completo di quello che è il Consiglio regionale, l'organo legislativo, io credo che qui potremmo provare indubbiamente quella che è un'altra volta la sensibilità e la correttezza democratica della Giunta, la quale, nel trasmettere gli stati di previsione, dovrebbe, a mio avviso, proprio per un atto di deferenza alla maggioranza del Consiglio, se questa maggioranza si esprimerà contrariamente a qualche stanziamento, dovrebbe trasmettere al Ministero quelli che sono gli stati di previsione così come sono modificati dal Consiglio stesso. Non solo ma alla prova si potrebbe mettere in questo modo anche quello che è il Ministero dell'Interno, perchè il Ministero dell'Interno, se doverosamente informato di quella che è stata la discussione consiliare e degli emendamenti suggeriti dal Consiglio, tenuto conto che quell'art. 73 tende a realizzare altre garanzie, non a porre nel nulla in sostanza quello che è il sistema consueto dei rapporti fra organo esecutivo e legislativo per quanto riguarda la trattazione del bilancio, il Ministero dell'Interno dovrebbe indubbiamente tenere conto di quelle che sono state le modifiche apportate dal Consiglio stesso.

È con questa fiducia, la fiducia in queste ragionevoli questioni, che io non condivido il parere che mi pare di aver sentito esprimere nell'intervento del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, che sia inutile addirittura la discussione del bilancio stesso, se ho ben capito. Credo che il Consiglio debba discuterlo questo bilancio, almeno per prendere una sua posizione, che debbano essere chiarite queste questioni, e poi si debba fare appello a quella che è la buona volontà della Giunta e il riconoscimento della volontà del Consiglio da parte del Ministero dell'Interno.

MITOLO (M.S.I.): Il problema che è stato sollevato è molto interessante, soprattutto da un punto di vista giuridico oltretutto politico, perchè qui fra noi i confini fra ciò che è politico e ciò che è giuridico sono sempre molto incerti.

Secondo me il problema si risolve tenendo presente il sistema attraverso il quale il Consiglio esprime, manifesta, attua, vorrei dire, la potestà legislativa, di cui è investito. Questo sistema, detto votazione, si compone di due momenti ben differenti e ben distinti e ben precisi. Il primo è quello col quale il Consiglio esamina e vota i singoli articoli che compongono il progetto di legge sottoposto al suo esame. Il secondo consiste nella votazione finale. Questi due momenti sono completamente distinti. Il secondo è assorbente rispetto al primo. La votazione finale sanziona, quando è positiva, la votazione dei singoli articoli; travolge viceversa, quando è negativa, anche la prima votazione dei singoli articoli. Solo in quanto una legge è votata nel suo complesso, alla fine, solo in questo momento la legge può essere considerata approvata. Quando una legge nel suo complesso non è votata alla fine è completamente travolta. La votazione negativa pone in essere un atto che non ha nessuna validità, un atto giuridico ma nullo nella sua essenza, che cade, che avrà un suo valore dal punto di vista storico, di cronaca, di vita del Consiglio, ma che nella sua essenza giuridica non ne ha alcuno. A questa regola non si sottrae la votazione che il Consiglio fa sulla legge del bilancio sia pure attraverso quella procedura speciale che è prevista dall'art. 73; cioè a dire nel caso in cui il Consiglio non dovesse approvare, secondo quella tale procedura, la legge sul bilancio pone nel nulla il progetto di legge che è stato sottoposto alla sua approvazione. Però resta quella facoltà, che lo Statuto ha riconosciuto per le ragioni che sono state illustrate e ricordate dal Presidente della Giunta e che rispondono a quelle determinate concezioni della vita amministrativa di un ente locale come la Regione, che non è diverso, sostanzialmente, da quella degli altri enti locali, dà cioè, dicevo, in base al secondo comma dell'art. 73 la facoltà al Ministro dell'Interno di approvare o disapprovare l'atto che il Consiglio non ha approvato. Questo atto al momento in cui viene presentato al Ministro dell'Interno non è che l'atto col quale la Giunta ha, sotto la forma del progetto di legge, chiesto l'approvazione del Consiglio regionale che la ha rifiutata. E' quindi un atto amministrativo e non

può essere che quell'atto che è stato disapprovato dal Consiglio regionale.

Quindi tutte le eventuali modifiche che nel corso della discussione dovessero essere apportate agli articoli del bilancio e agli articoli della legge sono stati posti nel nulla, sono stati travolti dalla disapprovazione del Consiglio regionale. Ecco perchè, anche per questo motivo, il sottoscritto e il suo collega Cecon ieri hanno ritenuto di non passare alla discussione articolata della legge, ben sapendo che sarebbe stata una discussione inutile, perchè di fronte alle dichiarazioni degli altri gruppi, che, ad eccezione di quello di maggioranza, si sono espressi sfavorevolmente nei confronti del bilancio, hanno pensato che discutere una legge, discutere un bilancio che sarebbe stato a priori disapprovato era assolutamente superfluo.

Con ciò, badate, noi non ritenevamo che la Giunta regionale potesse essere messa nella condizione di non far approvare il bilancio. Quando io parlai a suo tempo di questo problema col Presidente della Giunta, il quale può essere buon testimone, gli espressi il mio parere e gli dissi che nel caso in cui — allora si ventilava la minaccia che la maggioranza, che la opposizione non avrebbe voluto passare alla discussione articolata per costringere la Giunta a dimettersi —, quando io parlai col Presidente della Giunta gli dissi quale era il mio pensiero, cioè che il non passaggio alla discussione articolata per me equivaleva a disapprovazione del bilancio e che rimaneva però impregiudicato il diritto della Giunta di rimettere al Ministero dell'Interno il bilancio perchè lo esaminasse a sensi del secondo comma dell'art. 73. Ecco perchè io dissi che anche per questo motivo noi abbiamo ritenuto che fosse superflua la discussione articolata del bilancio e che convenisse, anche per guadagnare tempo, rimettere immediatamente il bilancio al Ministro dell'Interno perchè facesse esercizio della facoltà demandatagli dall'art. 73.

Concludendo io sono dell'avviso espresso dal Signor Presidente della Giunta che nel caso in cui non dovesse trovare applicazione, non dovesse trovare approvazione il bilancio che stiamo discutendo, l'atto che deve essere rimesso al Ministro dell'Interno è il bilancio così come è stato formulato dalla Giunta che in questo momento ci accingia-

mo ad esaminare, e non il bilancio che potesse essere modificato nell'esame dei singoli articoli.

NICOLUSSI - LECK (S.V.P.): E le variazioni? ...

SCOTONI (P.C.I.): Io credo del tutto inutile chiedere ulteriori pareri. Qualche anno fa la Presidenza del Consiglio ha chiesto un parere; che uso ne è stato fatto? Quale briciolo di discussione ha avuto l'onore di ricevere questo parere? Nessuno. E allora per cosa ne chiediamo degli altri? Chi convincerà? Non ha convinto quello. Convincerà coloro che troveranno la conferma della propria tesi. E allora gli altri si opporranno, evidentemente.

Già nel 1957 io esposi l'esigenza che si venisse a un chiarimento su questo articolo. Forse sarebbe stato meglio perchè indubbiamente la situazione contingente non può essere del tutto estranea alla mente di chi parla. Non sarebbero degli uomini se fossero capaci di una tale astrazione da non sentirsi in qualche maniera influenzati dalle conseguenze che una loro opinione di natura giuridico-procedurale può avere sullo svolgimento delle cose. Io resto fedele a quella tale interpretazione, che non è stata richiesta da un Consigliere o da una parte del Consiglio bensì dalla Presidenza e in un momento in cui queste cose nessuno se le sognava. Io quindi resto fedele a quella interpretazione che mi pare ci faccia superare anche il problema di oggi. Quell'interpretazione che cosa diceva? Che l'art. 73 dice: « Se tale maggioranza non si forma », non dice se il bilancio è respinto, dice: « Se tale maggioranza non si forma », se cioè c'è una maggioranza ma non è quella particolare prevista dallo Statuto. E' stato detto che non esistono casi analoghi nella legislazione italiana; a mio parere ne esistono. Legge comunale provinciale: revoca del Sindaco e della Giunta; deve essere deliberata da due terzi dei Consiglieri comunali; « Ove tale maggioranza speciale non sia raggiunta, il Consiglio è convocato entro congruo termine di tempo; e se anche nella seconda votazione questa maggioranza non è raggiunta può intervenire il Prefetto a revocare quel Sindaco o quella Giunta ». Ma vi immaginate voi un caso di

questo genere: in un Consiglio composto da 40 Consiglieri, tre o quattro o cinque, non so se c'è un numero minimo richiesto, presentano una mozione di revoca al Sindaco, e solo loro su 40 la votano — 5 su 40 — e il Prefetto revoca il Sindaco! No, tutti sono concordi nel ritenere che il Prefetto non può sostituirsi, non può capovolgere la volontà della maggioranza, può integrarla facendo passare la maggioranza semplice a maggioranza qualificata. La stessa cosa per me è l'art. 73, ci vuole una maggioranza semplice per lo meno perchè il Ministro possa intervenire. Difatti facciamo un esempio che forse chiarirà. I Consiglieri sono 48 - 26 a Trento 22 a Bolzano; supponiamo un bilancio che ottiene a Trento 26 sì, a Bolzano 11 sì, 11 schede bianche; non uno ha votato contro. E vorreste che il Ministro prendesse per base, facesse diventare bilancio della Regione non quel bilancio lì che ha ottenuto complessivamente i 3/4 dei voti dell'Assemblea e non ha visto un voto contrario, ma andasse a ripescare fra le carte il bilancio presentato dalla Giunta, che magari la stessa Giunta aveva riconosciuto opportuno di dover modificare se la votazione era giunta a dare i risultati dei quali ho portato un esempio? Ripeto ancora, se l'art. 73 avesse voluto dire che sempre il Ministro può intervenire, non avrebbe usato la locuzione « se tale maggioranza », se questa maggioranza qualificata; avrebbe detto: « se il bilancio è respinto »; basta, non sorgevano dubbi, non sorgevano problemi, era la cosa più semplice. Ma a questo punto vorrei porre una domanda: questa discussione che noi stiamo facendo è puramente di orientamento? La prassi, in assenza di disposizione, fa legge, da potersi modificare; ma qualcuno presenti nelle forme rituali delle proposte perchè questa prassi sia modificata. Su quelle proposte discuteremo, su quelle proposte il Consiglio eventualmente esprimerà la sua opinione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bei der Auslegung des Art. 73 des Autonomiestatuts sind wir an Über-raschungen bereits gewöhnt.

CONSIGLIERE: Ce ne eravamo accorti!

BENEDIKTER (S.V.P.): Es hat sich ergeben, dass dieser Artikel eine Auslegung erfahren

hat, die von einem Absurdum in das andere führt. Ich habe mir erlaubt, in meiner Rede vom Januar darauf hinzuweisen, dass dieser Artikel, wenn er so ausgelegt wird, zu einem Werkzeug der Unterdrückung einer Provinz werden muss. Die Auslegung, die wir heute gehört haben, bestätigt das sozusagen eklatant. Nun bin ich aber freilich der Ansicht, dass, solange dieses Autonomiestatut besteht, auch der Art. 73 als solcher besteht und irgendwie ausgelegt werden muss. Wir müssen seine Existenz zur Kenntnis nehmen. Ich hätte mir aber erwartet, dass auch der Präsident des Regionalausschusses bzw. die christlich-demokratische Partei durch die Ausartung der Auslegung dieses Artikels gewitzigt, doch eine Haltung einnehmen würden, die trotz des in diesem Artikel enthaltenen Widerspruchs zu den Grundsätzen der Demokratie und der Autonomie, soweit dies überhaupt noch möglich ist, eine vernünftige Auslegung des Artikels rettet. Unter « vernünftiger Auslegung » hätte ich mir dabei vorgestellt, dass man, soweit es der Artikel erlaubt, die elementaren Erfordernisse der Demokratie und der Autonomie nach Möglichkeit rettet: Heute haben wir in einem neuen Anwendungsfall eine neue Auslegung gehört, die überhaupt jeder Vernunft widerspricht, wenn man davon ausgeht, dass das Regionalparlament die gesetzgebende Gewalt auszuüben hat und an sich auch den Haushalt genehmigen sollte, wobei es nur für den Fall, dass eine der beiden Provinzen nicht zustimmt, eine Ausnahmeregelung erleiden muss in dem Sinne, dass die fehlende Zustimmung einer Provinz ersetzt wird durch die Zustimmung des Innenministers. Dass der Präsident des Regionalausschusses die Region nun schon wieder mit den normalen Provinzen und mit den Gemeinden gleichsetzt, das enttäuscht mich, wenn es auch nicht das erstemal ist.

NICOLUSSI-LECK (S.V.P.): Che cosa ci stiamo a fare noi? Ci degrada lui stesso!

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn dieses Regionalparlament überhaupt noch Wert darauf legt, als autonome Region bestehen zu können — und wir haben gehört, man lege Wert darauf, dass eine autonome Region weiterbestehe —, wäre ich der

Ansicht, dass, sowohl von seiten der Democrazia Cristiana als auch von seiten aller übrigen italienischen Parteien zur Kenntnis genommen werden müsste, dass es eine autonome Region gibt und nicht eine Grossgemeinde Trentino - Südtirol. Wenn also darauf Wert gelegt wird, so müsste man diesen Artikel (und alle anderen) doch so auslegen, dass in seiner Anwendung wenigstens noch ein Minimum an Autonomie und Demokratie gerettet wird.

Wie der Abg. Scotoni bereits teilweise angedeutet hat, gibt es ein Argument, das unbedingt für die Auslegung spricht, die hier, glaube ich, von den Kollegen Pupp und Brugger vertreten worden ist, dass nämlich der vom Regionalrat behandelte Regionalhaushalt, so wie er aus der Debatte hervorgeht und ob der Ausschuss den Abänderungen zustimmt oder nicht, dann, wenn eine Provinz ihre Zustimmung versagt, vom Präsidenten des Regionalrates an den Innenminister weitergeleitet werden muß. Es ist dies ein Argument, das allen einleuchten müßte. Wenn nämlich bei der getrennten Abstimmung über den Haushalt *beide* Provinzen ihre Zustimmung versagen, was geschieht dann? Es wird mir, glaube ich, niemand bestreiten, daß dann der Art. 73 mit der vorgesehenen Genehmigung des Innenministers nicht anwendbar ist. Mir erscheint dies jedenfalls von einer zwingenden Logik. Damit diese ganze Ausnahmeprozedur überhaupt Platz greift, setzt der Art. 73 voraus, daß der Haushalt vom Regionalrat wenigstens behandelt und wenigstens von einer Provinz genehmigt wird. Diese Genehmigung durch den Regionalrat — nicht etwa die Vorlage durch den Ausschuß! — steht also sozusagen als letzter Akt da, und zwar in Form einer getrennten Abstimmung nach Provinzen, wobei wenigstens eine Provinz den Haushalt genehmigen muß. Dieser letzte Akt absorbiert, deckt alles Vorausgehende, so daß der Innenminister — und das wäre eben die Auslegung, von der der Kollege Scotoni gesprochen hat und die noch einen Funken von Vernunft in sich hätte — die fehlende Zustimmung einer Provinz ergänzen, aber nicht sich an die Stelle des Regionalrates setzen kann. Paradoxiereise könnte man sich den extremen Fall denken, daß der Regionalausschuß im Einvernehmen, sagen wir, mit der Mehrheit der Provinz Bozen,

mit 12 Abgeordneten dieser Provinz, einen Haushalt ausarbeitet, von dem man weiß, daß ihn die Mehrheit der Provinz Trient auf keinen Fall genehmigen kann. Dieser Haushalt würde dann vom Innenminister genehmigt und alles, was dazwischen liegt, spielte überhaupt keine Rolle. Die Democrazia Cristiana hat sich dafür geschlagen, daß die spezielle Prozedur des Art. 73 auch bei der Abstimmung über den Übergang von der Generaldebatte zur Spezialdebatte Anwendung finde, und so bei allen Abstimmungen, die irgendwie die endgültige, die Ablehnung des Gesamthaushaltes mit sich bringen könnten, damit dann in Ergänzung dieser Willensäußerung des Regionalrates der Innenminister eingreifen kann. Sie hat weiters den Standpunkt vertreten, daß, was immer bei dieser Abstimmung herauskommt, wenn auch die Mehrheit des Regionalrates den Haushalt ablehnt, diese Mehrheit als solche nicht zähle, sondern eben nur die nach Provinzen gezählten Stimmen ausschlaggebend sein dürften, daß solche Abstimmungen über den Haushalt in keiner Weise mit einer Vertrauensfrage irgendwie gleichgesetzt werden könnten. Wenn nun die Vertrauensfrage durch die Ausnahmeregelung des Art. 73 vom Haushalt getrennt werden kann, so erheischt ein Minimum an Logik, daß man auch bei diesem Prinzip bleibe und nicht den Standpunkt vertrete, daß der Haushalt so, wie er vom Regionalausschuß vorgelegt wird, vom Innenminister genehmigt werden kann und daß alles das, was sich zwischen der Vorlage des Haushalts im Regionalrat und der Genehmigung des Innenministers im Regionalrat abspielt, nicht existent ist. Der Kollege Mitolo hat recht, wenn er sagt, daß, wenn die Endabstimmung über ein Gesetz, sei es im Regionalrat auch noch so oft und noch so grundlegend abgeändert worden, zu einer Ablehnung führt, das alles dann nicht zählt. Das gilt allgemein für alle Gesetze mit Ausnahme des Haushaltes. Wenn es den Art. 73 nicht gäbe und die normale Prozedur auch auf den Haushalt, der ein Formalgesetz ist, Anwendung fände, dann hätte der Kollege Mitolo hundertprozentig recht. Er hat nicht recht, eben weil es den Art. 73 gibt, der — ich betone immer wieder: sofern wir überhaupt auf eine autonome Region noch Wert legen, müßten

wir trachten, durch diese Auslegung ein Minimum an Autonomie und demokratischen Grundsätzen für den Regionalrat zu retten — die Genehmigung des Haushaltes durch einen Teil des Regionalrates, die Mehrheit einer Provinz, einwandfrei voraussetzt. Und diese Genehmigung kann nicht dadurch annulliert werden, daß man erklärt, wenn der Regionalrat den Haushalt mit dieser Sonderprozedur nicht genehmigt, dann gilt nur mehr die Vorlage des Ausschusses. Nein, der Regionalrat hat den Haushalt mit dieser Sonderprozedur zum Teil genehmigt und der Minister ergänzt diese Genehmigung. Diese Frage ist so wichtig, daß, bevor wir in der Debatte über den Haushalt weitergehen, darüber eine Entscheidung getroffen werden muß. Eine Entscheidung, die die Mehrheit des Regionalrates überzeugt. Wenn nicht heute, so soll in der nächsten Sitzung des Regionalrates darüber entschieden werden und da es hier keine andere Form der Entscheidung gibt als im Wege einer demokratischen Abstimmung, eben durch Abstimmung, damit wir wenigstens hic et nunc eine Klärung erreicht haben. Wir können nicht abwarten, bis sich der Verfassungsgerichtshof mit der Frage befaßt hat, aber wir können uns, wenn wir den Regionalrat auf Dienstag vertagen, die Sache noch überlegen, wer will, kann sich mit irgendjemandem beraten. Ich bin aber jedenfalls der Ansicht, daß nach der im Regionalrat stattgefundenen Debatte über diese Frage auch abgestimmt werden muß. Die Debatte muß auch zu einem Beschluß führen: wir können nicht einfach abschließen, jeder bleibt bei seiner Ansicht und man weiß nicht, was dann geschieht. Das Einfachste wäre, wir halten uns an die bisherige Übung, wonach der Präsident des Regionalrates den Haushalt mit den vorgenommenen Änderungen an den Innenminister gesandt hat, mit dem Vermerk, daß eine Provinz ihn genehmigt, die andere ihn abgelehnt hat, worauf ihn dann der Innenminister genehmigt hat. Das entspräche meiner Ansicht nach der Vernunft, wenn wir von allem anderen absehen. Oder aber, wenn dabei nach Ansicht des Präsidenten des Regionalausschusses, wie er heute erklärt hat, ein Fehler unterlaufen ist, dem er sich nunmehr widersetzen will, um von sich aus ein anderes Verfahren einzuschlagen, so

stelle ich eben den Antrag, daß darüber abgestimmt werde, wenn nicht heute, so eben in der nächsten Sitzung des Regionalrates, eventuell am Dienstag.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Il Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Vorrei ritornare su qualche considerazione, brevemente, prendendo nota di alcune cose dette da coloro che mi hanno preceduto.

Brugger trova un ostacolo insuperabile nella definizione di atto amministrativo, che mi è sembrato di poter dare al decreto del Ministro nel fatto che noi poi possiamo modificare quell'atto amministrativo con un nostro successivo atto legislativo. Io non vedo alcuna contraddizione. Il decreto del Ministro è atto amministrativo avente valore di legge. Il sistema speciale previsto dall'art. 73 e previsto dalla nostra legge sulla contabilità generale, ci consente di modificare poi quel decreto con una nostra legge. Siamo fuori, totalmente fuori dalla classificazione tradizionale degli atti. Questo è un atto del tutto speciale, ed è un sistema del tutto speciale che va preso per quello che dispone e per quello che è. Per quanto riguarda Paris, dice: ma la nostra volontà, la volontà espressa dal Consiglio in sede di esame di bilancio, in sede di esame dei singoli articoli, esiste; Nossignori, non esiste più quando poi il Consiglio nella votazione finale bocciando il bilancio l'ha annullata ponendosi nella stessa situazione che si ha quando nella votazione delle leggi normali si è deliberata la modifica di qualche articolo, ma poi si è respinto il disegno di legge nel complesso.

Corsini dice: è inutile discutere o proporre modifiche se il sistema dell'art. 73 ha questa portata. Non è vero, perchè, vede, quando la vita dell'Ente si svolge normalmente quando la vita dell'Ente non è complicata dalla passione politica, dalla lotta politica ad oltranza, come in questo ultimo periodo in Regione, è normale, come è stato normalissimo in 8-9 o 10 anni di esercizio, che la volontà del Consiglio si formi liberamente, discussa di modifiche, le approvi, ed esse abbiano esecuzione perchè il bilancio viene poi approvato dal Consiglio nel suo complesso. Quando intervengono

situazioni di aspra contesa, come sono quelle che si sono create ora in questo Consiglio, allora le cose si complicano; tuttavia anche in questa situazione la discussione non può essere inutile, prima di tutto perchè può darsi che il Consiglio approvi il bilancio, e lo approvi nella forma voluta dall'art. 73. Perchè si deve partire dalla premessa che il bilancio non sarà assolutamente approvato? Può darsi che il Consiglio lo approvi con le due maggioranze provinciali che occorrono. Può darsi poi che, modificato dal Consiglio qualche articolo del bilancio, la Giunta accetti queste modificazioni come è avvenuto nel passato, nel quale caso si completa quell'incontro di volontà, che è essenziale, è inderogabile in questo sistema. La cosa mette in evidenza che in passato, nei felici tempi in cui si poteva lavorare col desiderio di far marciare le cose nel miglior modo...

MITOLO (M.S.I.): E' nostalgico lei!...

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Sono nostalgico; in quei felici tempi avveniva che non badavamo a tante questioni procedurali e votavamo gli articoli nel plenum del Consiglio, senza troppe difficoltà. Rispondo ora a Benedikter; avviene che nel Consiglio, a proposito d'un singolo articolo, può formarsi una maggioranza che è fatta, supponiamo dei consiglieri della Provincia di Bolzano e di qualche consigliere della Provincia di Trento, e che poi invece il bilancio venga approvato solo da Consiglieri della Provincia di Trento che quel tale articolo non hanno voluto. Ed allora come si supera la contraddizione, signori? Non c'è nessun mezzo per superarla. Non c'è che prendere nota delle votazioni conseguite in questi contrasti perchè il Ministro le possa valutare. Questo è il sistema, altrimenti si cade continuamente nelle incongruenze. Guardate, incongruenti lo siamo già stati — per un aspetto — proprio anche a proposito della votazione dei singoli articoli. Infatti la votazione per singoli articoli, fatta in occasione dell'approvazione del bilancio, la dobbiamo fare nel plenum del Consiglio. Quando invece mutiamo con nota di variazione di bilancio un solo articolo lo facciamo votando, anzichè nel plenum, per province separate. Perchè?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma diventa discriminazione etnica signor Presidente!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Perché? Ma questo è mancare di un'impostazione veramente coerente e fondamentale in questo sistema di votazione.

A Scotoni devo dire francamente che non mi riesce di afferrare l'analogia che esiste fra questa nostra particolare situazione e quella che riguarda i sistemi di votazione per la revoca degli organi dei Consigli comunali. Francamente io non sono capace di capire l'analogia. Io affermo che qui l'analogia non esiste, perchè, ripeto, il nostro sistema è specialissimo, è un sistema atipico e non ha alcun precedente nella legislazione nazionale, e forse non lo ha neanche nelle legislazioni di altri stati (ma una ricerca di questo genere non l'abbiamo fatta). Che la prassi fin qui sia stata quella che è stata, lo abbiamo detto, ma stiamo constatando tutti i giorni qualche disarmonia, qualche incongruenza in ciò che abbiamo fatto. L'approfondimento dottrinale, scientifico, delle nostre norme avviene solo quando l'occasione ci viene data da uno stato di necessità, ed allora ci possiamo accorgere che avendo operato in buona fede, facilmente, come avviene quando le cose corrono, e non quando le cose si inceppano, avevamo sbagliato.

Benedikter dice che, secondo lui, il Consiglio regionale dovrebbe avere per lo meno un minimo di indipendenza. L'ha tutta quando va d'accordo, se il Consiglio regionale...

BENEDIKTER (S.V.P.): Quando tutti vanno d'accordo!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): ...se il Consiglio regionale è concorde nell'approvazione del bilancio, ha tutto il potere di farlo, lo fa così, così, costà, come vuole, in piena indipendenza quando è d'accordo. L'art. 73 opera quando non esiste l'accordo, quando c'è una situazione di emergenza nella vita regionale, per l'esistenza di due Province che votano in dissenso. Quando esiste questa situazione di emergenza la costituzione democratica ha voluto che fosse dato uno strumento per uscirne, e non ha voluto che quello strumento

fossero le dimissioni della Giunta, perchè altrimenti lo avrebbe detto. L'art. 73 sta invece proprio a dire, la mancata approvazione del bilancio da parte dei Consigli provinciali nel seno del Consiglio Regionale, non dà luogo alle dimissioni della Giunta ma all'intervento del Ministro dell'Interno, per rendere possibile un'ordinata continuazione della vita regionale.

Per quanto riguarda la domanda se per lo meno un Consiglio provinciale in seno al Consiglio regionale deve approvare il bilancio al fine di rendere possibile l'intervento del Ministro, questa tesi francamente va ulteriormente meditata, ma essa mi autorizza di nuovo a richiamare l'attenzione del Consiglio su una considerazione che ho già fatto prima: non si possono ritenere valide le modificazioni apportate al bilancio nel plenum del Consiglio, perchè può benissimo avvenire ed avverrebbe ed avverrà nella stessa votazione di questo bilancio, io credo, che talune variazioni, se fossero proposte dai rappresentanti della Provincia di Bolzano e non fossero condivise dai rappresentanti della Provincia di Trento dovrebbero considerarsi decadute, non fosse altro per il fatto che i rappresentanti della Provincia di Trento, a maggioranza, approveranno il bilancio, mentre i rappresentanti della Provincia di Bolzano probabilmente non lo approveranno. Quindi bisogna assolutamente ricondurre il tutto alla votazione finale, quella tale votazione finale deve avere per oggetto un bilancio che, discusso dal Consiglio, trovi l'approvazione nei due Consigli provinciali e trovi l'approvazione della Giunta.

Il bilancio può andare al Ministero con le modificazioni apportatevi dal Consiglio e che la Giunta abbia accettate. Che cosa si fa in questa contingenza? Sospendere la discussione per esaminare ecc.? Io spesso ho detto: approfondiamo pure ulteriormente, nella maniera che volete, questo tema, ma rendiamoci conto che qui si tratta di stabilire l'esatta portata di una norma e che il nostro errore eventuale non può fare stato, un nostro errore di interpretazione non può mutare la portata di quella norma. La seconda considerazione che noi facciamo, e che dobbiamo fare, è che qui non discutiamo soltanto di poteri nostri, signori Consiglieri, ma discutiamo di un potere e

dovere del Ministro dell'Interno, il quale è un organo autonomo, assolutamente indipendente da noi, che potrà e dovrà vedere anche esso le cose perchè questo potere glielo dà la costituzione. Potrà e dovrà vedere anche esso le questioni che stiamo dibattendo, perchè potrà e dovrà avere un suo pensiero in proposito. Quindi se volete far assumere informazioni, consulenze ecc. la Giunta è perfettamente d'accordo con questo; la Giunta suggerisce in ogni caso di sentire comunque anche il pensiero del Ministero dell'Interno. Se dissenso nasce su questo tema, fra il Consiglio e la Giunta, ed è possibile, riconoscete democraticamente che il Consiglio deve difendere le proprie prerogative, ma la Giunta deve difendere le proprie: mancherebbe assolutamente al proprio dovere se non difendesse le proprie prerogative. Non lo fa per se stessa (tanto questa Giunta ha vita corta, in ogni caso), ma lo fa perchè deve difendere l'ordine nella costituzione regionale, come lo deve fare il Consiglio per quanto riguarda i propri poteri. Sarebbe un disservizio grave e colpevole il consentire la violazione del rispetto delle prerogative degli organi regionali. Ora Consiglio e Giunta, se sono in dissenso su questo tema possono sottoporre concordemente il quesito alle decisioni da un canto del Ministero dell'Interno, per quanto riguarda le attribuzioni del Ministro degli Interni stesso, ed eventualmente alle decisioni della Corte Costituzionale per prendere norma una volta per sempre. Questo è il nostro dovere. Quando la vita ci mette in evidenza uno stato di ignoranza o di insufficiente conoscenza di una norma, il nostro dovere è di approfondirne la portata e di procurare uno stato di certezza. Lo stato di certezza nell'eventuale dissenso non può venire che dalla verifica costituzionale della portata della norma. Mettiamoci d'accordo di sottoporre il tema alla Corte Costituzionale: noi siamo perfettamente disposti a ciò.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda questa materia io direi che se vogliamo provocare una deliberazione del Consiglio, i Consiglieri che la vogliono provocare sono pregati di introdurre una mozione a firma di tre Consiglieri. Qui abbiamo fatto una discussione più ampia di quello che si pensava e io penso di non mettere in votazione

in questo momento l'argomento, anche perchè la tesi sostenuta dal Presidente del Consiglio, secondo un biglietto che mi è pervenuto, è quella comunicata, cioè una prassi alla quale è vero, in errore o meno, il Presidente del Consiglio si è attenuto finora. Quindi, anche in sua assenza, io non potrei prendere una decisione o far prendere una decisione al Consiglio.

Quindi, in base all'art. 111 del regolamento, « Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte del Consiglio ». Oggetto da parte del Consiglio può essere anche una procedura come abbiamo tante volte fatto. Per cui pregherei il Consiglio di accettare la mia proposta di sospendere la seduta oggi e di rinviarla alle tre, così ogni gruppo ci pensa. Chi vorrà provocarla la presenterà, se no domani procediamo nei nostri lavori. Alle tre domani.

DALSASS (S.V.P.): A martedì!...

PRESIDENTE: Domani alle 15.

BENEDIKTER (S.V.P.): Andiamo a martedì!

PRESIDENTE: Perchè martedì? Volete andare a martedì? Allora prego il Consiglio di pronunciarsi.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): C'è Consiglio provinciale martedì.

PRESIDENTE: Direi di fare una proposta anche per la prossima settimana, anche per ragionevolmente concludere i lavori: non si potrebbe in via eccezionale lavorare tutto il giorno? Lasciamo liberi il venerdì e il sabato, facciamo piuttosto martedì, mercoledì, giovedì tutto il giorno, almeno per concludere il bilancio, se si vuole concludere. Allora si potrebbe anche accettare il rinvio a martedì, se no io insisterei per fare seduta domani ed eventualmente rinviare a martedì solo, saltando il venerdì, non giovedì. Facciamo il rinvio a martedì mattina lavorando la mattina e la sera? E' convocato il Consiglio provinciale per martedì?

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Per martedì mattina, e dovrebbe continuare mercoledì e giovedì.

PRESIDENTE: E' convocato, allora andiamo avanti domani pomeriggio.

DALSASS (S.V.P.): C'è una proposta.

SCOTONI (P.C.I.): Prego, Presidente, la parola.

PRESIDENTE: Cons. Scotoni, ha la parola, prego.

SCOTONI (P.C.I.): Siccome siamo in commissione di bilancio provinciale, non si potrebbe eventualmente la prossima settimana fare la mat-

tina Consiglio provinciale a Trento e nel pomeriggio Consiglio regionale a Bolzano?

PRESIDENTE: C'è la proposta di rinviare a martedì alle 15 il Consiglio. Se nessuno chiede la parola metto in votazione la proposta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 11 favorevoli, 11 contrari, astenuti gli altri.

DALSASS (S.V.P.): No, prego di verificare un'altra volta.

PRESIDENTE: E' ammessa la verifica della votazione. Chi è favorevole al rinvio del Consiglio a martedì prego alzi la mano: la proposta è accolta con 19 favorevoli, 14 contrari. La seduta è rinviata a martedì alle ore 15.

(ore 17.55)

